

Il comportamento del suddetto amministratore appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere provinciale.

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Giampaolo Scoppa rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 3178/Cab A L del 19 marzo 1993 ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Per gli stessi fatti, il sig. Scoppa è stato rimosso, con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, dalla carica di consigliere del comune di Civitavecchia (Roma).

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Giampaolo Scoppa dalla carica di consigliere della provincia di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi prego, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. il ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 31 maggio 1993

Il direttore generale SORGE

93A3334

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 maggio 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989
concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali
presso centri di altissima specializzazione all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989) contenente criteri per la fruizione, presso centri di altissima specializzazione all'estero, di prestazioni non ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, emanato in applicazione dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto l'art. 7 del succitato decreto concernente il regime delle «deroghe» ed in particolare il comma 2 relativo alla competenza della commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo nella valutazione dei presupposti e condizioni nonché nella formulazione del parere sulle spese rimborsabili ed i commi 3 e 4 concernenti la determinazione da parte del Ministero della sanità, sentita la commissione centrale, dell'ulteriore concorso erogabile nelle spese connesse all'assistenza fruita presso centri di altissima specializzazione all'estero rimaste a carico degli assistiti;

Ritenuto, alla luce di quanto disposto dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, di prevedere che le competenze amministrative attribuite alla commissione centrale ed al Ministero della sanità dai succitati commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengano esercitate direttamente dalle regioni e province autonome sulla base delle direttive della commissione centrale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare i commi 2 e 3 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989:

Decreta:

Art. 1.

Le competenze amministrative, già attribuite dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo in materia di valutazione dei presupposti e condizioni nonché di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7, comma 2), nonché quelle attribuite al Ministero della sanità in materia di determinazione del concorso erogabile (art. 7, comma 3 e comma 4), sono esercitate direttamente dalle singole regioni e province autonome che vi provvedono sulla base delle direttive della commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto 3 novembre 1989.

Art. 2.

I commi 2 e 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 vengono così modificati:

2. Ferme restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3. Deroche alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile.

Roma, 13 maggio 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A3335